

L'ART. 218 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI): L'ESIGENZA DI PREVEDERE TEMPI PIU' RISTRETTI, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, AL FINE DI GARANTIRE LA CONCLUSIONE DEI GIUDIZI IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DEI CAMPIONATI 2020-2021.

INTRODUZIONE.

- I. L'ART. 218 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI).**
- 1. Disposizioni di diritto sostanziale: la previsioni di poteri eccezionali in capo alle Federazioni Sportive.**
 - 2. Disposizioni di diritto processuale: la previsione di termini ridotti per i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva ed innanzi alla Giustizia Amministrativa.**
- II. L'INADEGUATEZZA DEI TERMINI (SEPPURE RIDOTTI) PREVISTI PER I GIUDIZI INNANZI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA ED INNANZI ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.**
- 1. La vicenda relativa al *format* del Campionato di calcio di Serie B 2018-2019 e l'inadeguatezza dei termini (seppure ridotti), previsti dal D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, a garantire il regolare svolgimento del relativo Campionato.**
 - 2. L'analogia tra il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nonché tra le relative situazioni di fatto e di diritto dagli stessi disciplinate.**
- III. L'ESIGENZA DI PREVEDERE TEMPI PIU' RISTRETTI, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, AL FINE DI GARANTIRE LA CONCLUSIONE DEI GIUDIZI IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DEI CAMPIONATI 2020-2021.**

CONCLUSIONI.

L'ART. 218 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI): L'ESIGENZA DI PREVEDERE TEMPI PIU' RISTRETTI, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, AL FINE DI GARANTIRE LA CONCLUSIONE DEI GIUDIZI IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DEI CAMPIONATI 2020-2021.

INTRODUZIONE.

Nell'ambito della normativa emergenziale volta a disciplinare la situazione determinata dal COVID 19, e, in particolare, nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), sono state inserite una serie di disposizioni riguardanti il settore dello sport, tra le quali – oltre alle misure relative al lavoro sportivo (inserite nell'ambito del Capo II, relativo al lavoro ed alle politiche sociali, all'art. 98) – anche alcune misure specifiche per lo sport (Capo IV), relative agli impianti sportivi (art. 216), alla previsione di un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217) ed alla conclusione dei Campionati sportivi (art. 218).

L'art. 218 del Decreto Rilancio prevede specificamente alcune "*disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici*": tale normativa risulta di particolare interesse dal punto di vista dell'analisi non solo dei relativi contenuti (senz'altro positivi, in quanto volti ad accelerare il naturale *iter* dei giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva prima ed alla Giustizia Amministrativa poi), ma anche delle potenziali criticità (in quanto i termini dalla stessa previsti, seppure ridotti, sembrano essere inadeguati al conseguimento dell'obiettivo primario di garantire il regolare avvio dei Campionati per la stagione 2020-2021, come si vedrà oltre).

Tali potenziali criticità potrebbero essere oggetto di analisi nelle sedi parlamentari, in modo da rivedere la tempistica complessiva dei relativi giudizi innanzi alla giustizia Sportiva ed alla Giustizia Amministrativa, al fine di regolare la stessa in maniera adeguata al conseguimento dell'obiettivo primario di garantire il regolare avvio dei Campionati per la stagione 2020-2021.

I. L'ART. 218 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI).

L'art. 218 in questione – pur presentando una rubrica che fa riferimento esclusivamente a "*disposizioni processuali*" – risulta avere un contenuto più ampio, con disposizioni innanzitutto di diritto sostanziale (quale la previsione di poteri eccezionali in capo alle Federazioni Sportive, contenuta al comma 1), oltre a disposizioni di carattere processuale (quali la previsione di termini ridotti per i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva ed alla Giustizia Amministrativa, contenute rispettivamente ai commi 2 per la prima ed ai commi 3, 4 e 5 per la seconda) ⁽¹⁾.

¹ Con riferimento a tale normativa, si veda: A.M. GAMBINO, P. SANDULLI, M. MORGESE, *La Giustizia Sportiva ed il COVID19. Prima lettura sui provvedimenti relativi ai campionati*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2020: per completezza, si indica anche il relativo link: <http://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/17126-la-giustizia-sportiva-ed->

1. Disposizioni di diritto sostanziale: la previsioni di poteri eccezionali in capo alle Federazioni Sportive.

Come anticipato sopra, l'art. 218 contiene, innanzitutto, al primo comma, la previsione (di diritto sostanziale) di poteri eccezionali, in capo alle Federazioni Sportive, di adottare provvedimenti in deroga alle stesse disposizioni dell'ordinamento sportivo, con riferimento alla disciplina di eventuali situazioni eccezionali che si dovessero profilare nella fase conclusiva del Campionato (con specifico riferimento alla ipotesi, non del tutto remota, di impossibilità di concludere il Campionato per situazioni determinate da un "ritorno" del COVID 19), relativamente *"all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021"* ⁽²⁾.

Tali poteri eccezionali trovano una propria giustificazione nella eventuale sopravvenienza di situazioni eccezionali (il potenziale "ritorno" del COVID 19 tra gli sportivi che partecipano alle relative competizioni, con il rischio concreto di dovere "isolare" singoli casi, con conseguente impatto sulla naturale regolarità dei campionati), come indicato dall'*incipit* del richiamato comma 1 (*"in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19"*).

La previsione di poteri straordinari, da parte del Legislatore (in via di urgenza), in favore delle Istituzioni Sportive, trova un precedente nel Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, che costituisce tuttora la disciplina di fonte primaria relativamente ai rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale): in particolare, in tale caso, l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 220/2003 aveva previsto un potere straordinario in capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, su proposta della Federazione competente, di adottare *"provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004"*; in tale occasione, il conferimento di tali poteri era stato giustificato in ragione *"dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere"*.

Il conferimento di tali poteri straordinari, a suo tempo, ha determinato l'emanazione di provvedimenti eccezionali, da parte del C.O.N.I., su proposta della Federazione Italiana Giuoco

il-covid19-prima-lettura-sui-provvedimenti-relativi-ai-campionati-,-di-alberto-m-gambino,-piero-sandulli,-michela-morgese.html.

² Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale del comma 1 richiamato.

"1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021".

Calcio, aventi ad oggetto la previsione immediata di un *format* del Campionato Italiano di Serie B di calcio a 24 squadre, rispetto alle n. 20 squadre previste dalla disciplina federale a quel momento, non modificabile dalla stessa F.I.G.C., nell'espletamento dei propri poteri ordinari, stante la previsione dell'art. 50, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che dispone (oggi come allora) che ogni modifica del *format* dei Campionati possa entrare in vigore solo dalla stagione successiva rispetto a quella della sua adozione ⁽³⁾.

La correlazione tra disciplina sostanziale e disciplina processuale assume una notevole rilevanza: la previsione di poteri straordinari di tipo sostanziale in capo alle Istituzioni Sportive, infatti, in primo luogo, consente alle stesse di derogare alle disposizioni dello stesso ordinamento sportivo (ed ai limiti stringenti delle stesse, come nel richiamato caso dell'art. 50, comma 2, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.), e, in secondo luogo, conferisce ai provvedimenti assunti dalle Istituzioni Sportive, nell'ambito di tali poteri straordinari, una ampiezza discrezionale massima, assimilabile ai c.d. "atti di alta amministrazione" ⁽⁴⁾.

Tale ampiezza della discrezionalità amministrativa ha una "ricaduta" notevole con riferimento alla conseguente riduzione della sfera di sindacato giurisdizionale (c.d. "sindacato debole") che può essere esercitato dalla Giustizia Sportiva prima e dalla Giustizia Amministrativa poi, in sede di impugnazione dei relativi provvedimenti ⁽⁵⁾.

³ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata.

"2. *La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore*".

⁴ Con riferimento agli atti di alta amministrazione, si veda: G. CUGURRA, *L'attività di alta amministrazione*, Padova, 1973; G. GROTTANELLI DE' SANTI, *Atto politico e atto di governo*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1988, 2; G. DELLA CANANEA, *Gli atti di alta amministrazione e l'obbligo di motivazione*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 1/1998, 43 ss.; C. TUBERTINI, *Atti politici e di alta amministrazione*, in *Dizionario di Diritto pubblico*, a cura di S. CASSESE, Milano, 2006, 519 ss.; G. SGUEO, *Gli atti di alta amministrazione e gli atti politici*, in *Diritto & Diritti*, 26 luglio 2007; V. CERULLI IRELLI, *Politica e amministrazione tra atti «atti politici» e atti di «alta amministrazione»*, in *Diritto Pubblico*, 1/2009, 101 ss.; ID, *Sugli atti di alta amministrazione*, in *Giur. Cost.*, 3/2013, 1377 ss.; G. PEPE, *Atti politici, atti di alta amministrazione, leggi-provvedimento: forme di controllo e di tutela del cittadino*, in *giustamm.it*, n. 4/2010; M. DE PAOLIS, *Atto di alta amministrazione, politico e a movente politico*, in *Azienditalia*, n. 11/2015, 818 ss.; P. COSMAI, *Gli atti di alta amministrazione e la natura degli incarichi dirigenziali apicali*, in *Diritto 24, Il Sole 24 Ore*, 4 luglio 2016; F. TEOLI, *Gli atti di alta amministrazione*, in *Diritto & Diritti*, 8 luglio 2016; F.F. PAGANO, *Trasformazione dell'indirizzo politico del governo, atti politici e limiti del sindacato giurisprudenziale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 22 gennaio 2018; S. CICALESE, *La separazione tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa*, in *Salvis Juribus*, 17 luglio 2019; M. DONNA, *Gli atti di "alta amministrazione" fra sindacato del G.A. e obbligo di motivazione*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 26 maggio 2020; G. NAPOLITANO, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Milano, 28 ss..

⁵ Per quanto riguarda il sindacato c.d. "debole" del Giudice sugli atti di alta amministrazione, si veda: C. DEODATO, *Nuove riflessioni sull'intensità del giudice amministrativo. Il caso delle linee guida dell'ANAC*, in *federalismi.it*, n. 2/2017; G. PEPE, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale tra atti politici, atti di alta amministrazione e leggi provvedimento*, in *federalismi.it*, 22/2017; M. CAMPANA, *Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa*, in *Salvis Juribus*, 24 marzo 2017.

Sul punto si veda in giurisprudenza: TAR Lazio, Sez. II *Quater*, 24 giugno 2020, n. 7064; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3336; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2020, n.2419; Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058.

2. Disposizioni di diritto processuale: la previsione di termini ridotti per i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva ed innanzi alla Giustizia Amministrativa.

L'art. 218 in questione – in funzione di accelerare i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva prima ed alla Giustizia Amministrativa poi - ha previsto una serie di disposizioni processuali, relative alle eventuali impugnazioni dei provvedimenti assunti sulla base dei richiamati poteri straordinari conferiti al C.O.N.I., che dispongono:

- A) con riferimento alla Giustizia Sportiva, lo svolgimento dei relativi giudizi in un unico grado, innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I., con giurisdizione eccezionalmente estesa al merito, in una durata massima complessiva di n. 22 giorni (con previsione di un termine-breve di impugnazione di soli n. 7 giorni e di un termine per la relativa decisione di soli n. 15 giorni) (cfr. comma 2 dell'art. 218 ⁽⁶⁾);
- B) con riferimento alla Giustizia Amministrativa, lo svolgimento dei relativi giudizi (presso il T.A.R. Lazio in primo grado e presso il Consiglio di Stato in appello, secondo quanto già disposto dalla richiamata legge n. 280/2003), in una durata comunque non inferiore a n. 23 giorni per ciascun grado di giudizio (n. 15 giorni per presentare ricorso, che dovrà essere fissato alla prima Camera di Consiglio utile, decorsi n. 7 giorni dalla notifica dello stesso, e deciso, con sentenza-breve, entro il giorno successivo all'udienza) (cfr. commi 3 e 5 dell'art. 218 ⁽⁷⁾)

⁶ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata (comma 2).

“2. *Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3”.*

⁷ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale delle norme richiamate (commi 3 e 5).

“3. *Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.*

4. *omissis*

5. *L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma*

II. L'INADEGUATEZZA DEI TERMINI (SEPPURE RIDOTTI) PREVISTI PER I GIUDIZI INNANZI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA ED INNANZI ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

La previsione di termini particolarmente accelerati per i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva prima ed innanzi alla Giustizia Amministrativa poi – che garantiscono lo svolgimento dei tre gradi di Giustizia (Sportiva e Amministrativa) in un arco di complessivi 68 giorni (come sopra calcolati al paragrafo precedente) potrebbe sembrare, oltre che funzionale, anche adeguata alla necessità di concludere gli stessi in tempo utile per garantire il regolare avvio dei Campionati della stagione 2020-2021.

In realtà, la tempistica prevista dall'art. 218 potrebbe risultare assolutamente inadeguata, se si considera che eventuali provvedimenti di sospensione dei Campionati e di assegnazione delle relative posizioni di graduatoria in classifica potrebbero essere emanati nel corso dei mesi di luglio e di agosto 2020 (essendo in corso lo svolgimento della fase finale del Campionato di Serie A di calcio, la cui conclusione “naturale” è prevista per il 2 agosto 2020 e, comunque, non oltre il 20 agosto 2020, come deliberato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., con Comunicato Ufficiale 8 giugno 2020, n. 207/A ⁽⁸⁾) e che, applicando la tempistica prevista dall'art. 218 richiamato, le relative controversie si concluderebbero dopo la data già prevista per l'inizio della stagione 2020-2021, con il rischio di ripetere quanto già verificatosi per il Campionato di Serie B 2018-2019 (cfr. poi par. 1), alla luce delle evidenti analogie in fatto ed in diritto tra la situazione attuale e quella verificatasi nel 2018 (cfr. poi par. 2).

1. La vicenda relativa al *format* del Campionato di calcio di Serie B 2018-2019 e l'inadeguatezza dei termini (seppure ridotti), previsti dal D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, a garantire il regolare svolgimento del relativo Campionato.

Nella stagione 2018-2019, si è verificata una situazione (molto simile a quella attuale) nella quale si è determinata la pendenza di un contenzioso relativo alla partecipazione al Campionato di Serie B, ancora irrisolto dopo l'inizio del Campionato stesso: in particolare, a seguito di una serie di ricorsi presentati innanzi alla Giustizia Sportiva da parte di alcune Società per ottenere il titolo (diretto o mediante “ripescaggio”) a partecipare al Campionato di Serie B 2018-2019 e della successiva determinazione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di disporre la riduzione dell'organico della Serie B a n. 19 squadre (Comunicati Ufficiali F.I.G.C. 13 agosto 2018, nn. 47, 48 e 49), sono stati presentati ulteriori ricorsi prima innanzi alla Giustizia Sportiva e poi innanzi alla Giustizia Amministrativa, che, pur avendo ad oggetto la pretesa di partecipare al relativo Campionato, non erano stati ancora definiti alla data di inizio dello stesso.

Tale situazione ha determinato l'intervento del Legislatore, che, con Decreto Legge 5 ottobre 2018, n. 115 (*“Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa*

semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4”).

⁸ Per completezza, si riporta il link del richiamato Comunicato Ufficiale, indicante *“modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Serie A nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”*: <https://www.figc.it/media/121584/207-modalità-di-prosecuzione-e-di-conclusione-del-campionato-di-serie-a-nonché-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-20192020.pdf>.

erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”), emanato quando ormai il Campionato di Serie B era già iniziato, ha previsto una serie di disposizioni volte ad accelerare i contenziosi in corso, prevedendo essenzialmente l’esclusione della giurisdizione della Giustizia Sportiva in materia di questioni relative alla partecipazione ai campionati (in deroga al principio della c.d. “pregiudiziale sportiva”, sancito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 280/2003) e la devoluzione diretta di tali questioni innanzi al Giudice Amministrativo (art. 1, comma 3⁹), con applicazione dei termini “accelerati” previsti per il processo-appalti dall’art. 120 C.P.A. (art. 1, comma 1¹⁰).

Tali previsioni non sono state, comunque, sufficienti a raggiungere l’obiettivo perseguito dal Decreto Legge in questione, ovvero quello di garantire la conclusione delle relative controversie in tempo funzionale ad ottenere “*il regolare svolgimento dei campionati in corso*” (obiettivo indicato nelle stesse premesse del Decreto¹¹), tanto che la questione principale è stata

⁹ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata.

“3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio”.

¹⁰ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata.

“1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonchè i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;
- b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;
- c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»”.

¹¹ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della “premessa” richiamata.

“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l’ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso”.

definita soltanto con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 febbraio 2020, n. 1362, con la conseguenza che l'intero Campionato di Serie B 2018-2019 è rimasto *sub-judice* per tutto il tempo del suo svolgimento.

2. L'analogia tra il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nonché tra le relative situazioni di fatto e di diritto dagli stessi disciplinate.

La evidente analogia tra il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nonché tra le relative situazioni di fatto e di diritto dagli stessi disciplinate - vista la esistenza (effettiva nel 2018, ancora solo potenziale nel 2020) di un contenzioso relativo alla partecipazione ai Campionati, la necessità di risolvere definitivamente tale contenzioso prima dell'inizio della successiva stagione agonistica e l'intervento del Legislatore d'urgenza volto proprio a garantire tale obiettivo - evidenzia come anche l'emanazione di un Decreto Legge può essere non sufficiente ad ottenere il raggiungimento del relativo obiettivo, laddove i termini previsti dalla decretazione di urgenza, per quanto ridotti, non siano configurati in maniera adeguata.

Di conseguenza, così come, per la stagione 2018-2019, non è stato sufficiente prevedere la giurisdizione esclusiva diretta del Giudice Amministrativo (in deroga alla pregiudiziale sportiva) e l'applicazione dei termini accelerati relativi al processo-appalti (D.L. n. 115/2018), si impone una riflessione, anche in sede di conversione in legge, sull'adeguatezza dei termini (seppure molto ridotti) previsti dal D.L. n. 34/2020, a garantire la definitiva conclusione degli eventuali contenziosi prima dell'inizio della nuova stagione agonistica ed il conseguente regolare avvio dei Campionati 2020-2021.

III. L'ESIGENZA DI PREVEDERE TEMPI PIU' RISTRETTI, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, AL FINE DI GARANTIRE LA CONCLUSIONE DEI GIUDIZI IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DEI CAMPIONATI 2020-2021.

Alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, si ritiene opportuna, in sede di conversione in legge, una revisione delle disposizioni processuali relative al rito ed alla tempistica dei giudizi sportivi ed amministrativi dettata dal D.L. n. 34/2020, in modo da renderla funzionale all'obiettivo di concludere i relativi contenziosi in tempo utile per garantire il regolare avvio dei Campionati della stagione 2020-2021.

L'ipotesi di modifica potrebbe riguardare esclusivamente la tempistica dei vari giudizi; si ritiene, infatti:

- A) che sia opportuno mantenere la previsione sostanziale (comma 1) di conservare il conferimento di poteri straordinari in capo alle Federazioni (conferendo alle stesse una discrezionalità quanto più ampia possibile) per risolvere le eventuali situazioni che dovessero determinare la sospensione/interruzione dei Campionati, essendo tale previsione pienamente giustificata dalla situazione straordinaria verificatasi questo anno (situazione emergenziale, che ha costretto alla sospensione dei Campionati ed alla tardiva ripresa degli stessi, pur nell'ambito di inevitabili incertezze sulla loro effettiva conclusione);
- B) che sia opportuno mantenere la previsione processuale (comma 2) di conservare almeno un grado di Giustizia Sportiva (innanzi al Collegio di Garanzia per lo sport presso il C.O.N.I., con giurisdizione estesa al merito), quale ragionevole e proporzionata espressione del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, così come configurato dalla

Legge n. 280/2003: infatti, la eventuale soppressione della fase di Giustizia Sportiva (come disposta dal D.L. n. 115/2018) sarebbe non solo discutibile dal punto di vista della sua compatibilità con i valori costituzionali (in relazione alla naturale autonomia dell'ordinamento sportivo, sancita dalla legge n. 280/2003, quale espressione degli artt. 2, 5 e 18 della Costituzione), ma anche non strettamente necessaria e non funzionale al conseguimento dell'obiettivo dello stesso Legislatore d'urgenza (come, peraltro, dimostrato dalla vicenda relativa all'applicazione del D.L. n. 115/2018).

In tale ottica di revisione esclusivamente della tempistica dei relativi giudizi, si deve anche considerare il fatto che le eventuali azioni contro gli eventuali provvedimenti straordinari che dovessero essere posti in essere dalle Federazioni sportive (laddove si verificasse una eventuale sospensione/interruzione della fase finale dei Campionati) - proprio alla luce del carattere estremamente ampio della discrezionalità riconosciuta alle Istituzioni sportive dal Legislatore d'urgenza - sarebbero sottoposte realisticamente ad un sindacato limitato alla verifica della sussistenza/insussistenza di manifesta irragionevolezza (al di là della formale configurazione delle relative giurisdizioni, con estensione al merito per quanto riguarda il Collegio di Garanzia per lo Sport e con limitazione alla legittimità per quanto riguarda la Giustizia Amministrativa).

In tale situazione, pertanto, si ritiene opportuno prevedere, per tali eventuali controversie, il rito ed i termini sanciti dall'art. 129 C.P.A. (anche per il grado innanzi alla Giustizia Sportiva, oltre che, ovviamente, per i gradi innanzi alla Giustizia Amministrativa), che dispone essenzialmente un rito che garantisce l'espletamento di ogni grado di giudizio in un termine massimo di n. 5-6 giorni (n. 3 giorni per la presentazione del ricorso al TAR, n. 2 giorni per l'appello innanzi al Consiglio di Stato; n. 3 giorni per l'emanazione della relativa decisione in entrambi i casi), unica soluzione che potrebbe garantire l'obiettivo fondamentale della conclusione definitiva delle eventuali controversie prima dell'inizio della nuova stagione sportiva⁽¹²⁾.

¹² Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale di uno stralcio della norma richiamata.
“Art. 129 - *Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali*

1. *I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.*

2. *omissis.*

3. *Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:*

a) *notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;*

b) *depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.*

4. *omissis*

5. *L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.*

CONCLUSIONI.

Alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, con riferimento alla disciplina sancita dall'art. 218 del D.L. n. 34/2020 - ferma restando l'opportunità di mantenere l'attribuzione di poteri straordinari alle Federazioni Sportive nell'emanazione dei relativi provvedimenti (comma 1) e di mantenere la previsione di almeno un grado innanzi alla Giustizia Sportiva e la estensione al merito della giurisdizione del Collegio di Garanzia per lo sport presso il C.O.N.I. (comma 2) - si ritiene che sarebbe opportuno, in sede di conversione in legge, modificare il rito ed i termini fissati per i giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva ed innanzi alla Giustizia Amministrativa, applicando le previsioni già contenute nell'art. 129 C.P.A., al fine di potere effettivamente garantire l'obiettivo fondamentale della conclusione definitiva delle eventuali controversie prima dell'inizio della prossima stagione agonistica.

6. *Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.*

7. *La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.*

8. *Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:*

- a) *notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; omissis;*
- b) *depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;*
- c) *depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.*

9. *Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.*

10. *Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2".*